

5 marzo 2024

Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7

D.L. n. 5/2024 – A.S. n. 1056







# Servizio Studi Senato Tel. 06 6706-2451 - $\underline{\text{studi1@senato.it}}$ - $\underline{\text{X@SR\_Studi}}$

Dossier n. 219/2



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Ambiente
Tel. 06 6760-9253 st\_ambiente@camera.it - X @CD\_ambiente

Progetti di legge n. 242/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

### **INDICE**

•	Premessa	3
S	CHEDE DI LETTURA	
•	Articolo 1 (Interventi funzionali alla presidenza ita 2024)	
•	Articolo 2 (Disposizioni finanziarie)	14
	Articolo 3 (Entrata in vigore)	16

#### **Premessa**

Il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di stato e di Governo di **sette Paesi altamente industrializzati**, rispettivamente: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

l G7 nasce nella prima metà degli anni 70 del secolo scorso, a seguito della crisi del sistema di Bretton Woods e della crisi energetica del 1973, come **foro informale di coordinamento in materia economica e finanziaria**. Ogni anno, a partire dal 1° gennaio, uno degli Stati membri assume a rotazione la guida del Gruppo. La Nazione che detiene la Presidenza funge da segretariato temporaneo, ospitando i lavori del Gruppo e il Vertice dei Leader.

Il primo Vertice dei Capi di Stato e di Governo, in formato ancora **G6**, risale al **1975**; il **formato attuale nasce nel 1976**, con l'ingresso del **Canada**. Tra il 1997 e il 2013 il G7 si è ampliato diventando G8, con l'inclusione della Federazione Russa, la cui partecipazione è stata sospesa nel 2014 a seguito dell'annessione della Crimea.

Negli anni più recenti, l'Agenda G7 si è adeguata sempre più ai mutamenti del contesto internazionale: **all'interesse iniziale** per i problemi di stabilità finanziaria e di coordinamento macroeconomico **si è affiancata la sensibilità verso altri temi cruciali**, tra cui l'aiuto allo sviluppo, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, la salute globale, l'uguaglianza di genere e il ruolo delle donne, l'innovazione e il lavoro, la lotta al terrorismo internazionale, la *cybersecurity*, la gestione dei flussi migratori. come l'aiuto allo sviluppo e il contributo alla pace e alla sicurezza globali. Per un approfondimento si veda qui

Il Gruppo, alle cui riunioni partecipano altresì l'Unione Europea e le principali istituzioni finanziarie internazionali, è unito da valori e principi comuni, quali la libertà e la democrazia, la *rule of law* ed il rispetto dei diritti umani.

La Presidenza italiana rimarrà in carica **fino al 31 dicembre 2024**. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali

Nello specifico, il <u>sito ufficiale del G7 2024</u> segnala che oltre al Vertice dei Leader in Puglia previsto dal 13 al 15 giugno, avranno luogo venti sessioni ministeriali in diverse località italiane, dedicate ai principali argomenti di attualità internazionale, da infrastrutture e trasporti a clima ed ambiente, da energia e finanza passando per ricerca, lavoro, agricoltura e salute.

Di seguito il calendario degli eventi:

PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 2024: RIUNIONI MINISTERIALI			
Industria, Tecnologia e Digitale	13-14-15 marzo, Verona e Trento		
Trasporti	11-12-13 aprile, Milano		
Esteri	17-18-19 aprile, Capri		
Clima, Energia e Ambiente	28-29-30 aprile, Torino		
Giustizia	9-10 maggio, Venezia		
Finanze	23-24-25 maggio, Stresa		
Istruzione	27-28-29 giugno, Trieste		
Scienza e Tecnologia	9-10-11 luglio, Bologna e Forlì		
Commercio	16-17 luglio, Villa San Giovanni e Reggio Calabria		
Sviluppo Urbano	24-25-26 luglio, Genova		
Lavoro e Occupazione	11-12-13 settembre, Cagliari		
Cultura	19-20-21 settembre, Positano		
Agricoltura	26-27-28 settembre, Siracusa		
Interni	2-3-4 ottobre (TBC), Avellino		
Pari Opportunità	4-5-6 ottobre, Matera		
Salute	9-10-11 ottobre, Ancona		
Inclusione e Disabilità	14-15-16 ottobre, Assisi e Perugia		
Turismo	Novembre (TBC), Toscana (TBC)		
Esteri	Fiuggi		
Sviluppo	Pescara		

 $Fonte: \underline{https://www.g7italy.it/wp-content/uploads/landing/eventi/it/Calendario-Riunioni-\underline{MInisteriali-G7-2024.pdf}$ 

Con riferimento al programma italiano nel citato <u>sito ufficiale del G7 2024</u> si rende noto che la Presidenza italiana considera anzitutto prioritario, **il rispetto dell'ordine internazionale** basato sulla forza del diritto, profondamente scosso dal conflitto Russo Ucraino che ne ha intaccato i principi cardini e ha scatenato una crescente instabilità, visibile nei diversi focolai di crisi. Altrettanto importante viene reputato il conflitto in Medio Oriente, con le relative conseguenze sull'agenda globale.


Sarà, inoltre, centrale il tema del **rapporto con le Nazioni in via di sviluppo** e le economie emergenti e prioritaria sarà altresì l'attenzione nei

confronti dell'**Africa.** "La sfida" si legge nel richiamato sito "è costruire un modello di partenariato vantaggioso per tutti, lontano da logiche paternalistiche o predatorie".

Particolare riguardo sarà dedicato alla **regione dell'Indo-Pacifico**, in forte crescita e fulcro di una crescente competizione internazionale.

La Presidenza italiana intende conferire, inoltre, particolare importanza alle **questioni migratorie** e porre all'ordine del giorno alcune tra le principali sfide dei nostri tempi, come il nesso clima-energia e la sicurezza alimentare rispetto alle quali il "G7 ha la responsabilità e il dovere di individuare, insieme ai suoi *partner* globali, soluzioni innovative".

Con particolare riferimento, poi, al tema dell'**intelligenza artificiale**, tecnologia "capace di generare grandi opportunità e valore ma anche enormi rischi, incidendo altresì sugli equilibri geopolitici" la Presidenza italiana reputa necessario sviluppare meccanismi di *governance* e fare in modo che l'AI sia incentrata sull'uomo e controllata dall'uomo, dando applicazione concreta al concetto di algoretica.



## Articolo 1 (Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024)

L'articolo 1, modificato dalla Camera, reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina e i poteri del Commissario straordinario; l'applicazione della procedura negoziata pubblicazione del bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; l'utilizzo degli accordi quadro, conclusi ed ancora efficaci da parte di Anas S.p.a., per la selezione degli operatori per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale; l'esecuzione anticipata del contratto; l'applicazione delle disposizioni del Codice del processo amministrativo per le controversie relative alle infrastrutture strategiche e specifiche deroghe normative. Durante l'esame alla Camera è stata introdotta una disposizione in base alla quale le previsioni in materia di affidamenti, previste ai commi da 2 a 5, siano applicate anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito della realizzazione degli interventi di propria competenza, necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi alla presidenza italiana del G7.

#### Nomina del Commissario straordinario

Il **comma 1** prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un **Commissario straordinario** con il compito di procedere alla **urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi** connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.

Si dispone che per l'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario **può avvalersi**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali;
- delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato;
- nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.

196. Durante l'esame alla Camera, il comma 1, secondo periodo, è stato integrato nel senso di prevedere che il Commissario straordinario possa avvalersi altresì delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico e Meridionale, e che sia dotato del potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse.

L'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede che ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, a decorrere dall'anno 2012, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato ISTAT in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Gli oneri relativi al **supporto tecnico** sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili.

Si prevede altresì che per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale.

Si stabilisce, infine, che con il decreto di nomina è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024.

#### Procedure di affidamento

Il **comma 2** prevede che **l'affidamento degli appalti** di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal Commissario straordinario avvenga con la **procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara** (art. 76 del Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 36/2023).

L'art. 76 del Codice consente alle stazioni appaltanti di aggiudicare gli appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono determinati presupposti fissati dalla legge, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato (art. 1, 2 e 3 del Codice).

Il comma 2 specifica che la suddetta procedura di affidamento vale anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, finalizzati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi ai suddetti eventi, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7.

Il medesimo comma 2 fa salvo il ricorso alle **procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea** (art. 50, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato Codice dei contratti pubblici).

L'art. 50 alla lettera a) stabilisce l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; alla lettera b) stabilisce l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Il comma 2 prevede, inoltre, che per l'affidamento degli **appalti** relativi agli **interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali** della rete statale, è consentita la **selezione** degli **operatori economici** da parte del Commissario straordinario anche nell'ambito degli **accordi quadro** (art. 59 del medesimo Codice dei contratti pubblici), **stipulati dall'ANAS S.p.a.** e ancora efficaci alla data dell'affidamento.

La disciplina degli accordi quadro è contenuta nell'art. 59 del Codice dei contratti pubblici, che prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del Codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Il **comma 3** prevede per gli affidamenti indicati al comma 2 l'**esecuzione anticipata del contratto,** prima della stipulazione.

Per la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), si procede secondo le previsioni indicate all'articolo 3 del D.L. 76/2020 in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità.

In particolare, l'art. 3 del D.L. 76/2020 dispone, tra l'altro, al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti, di procedere mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e di tutte le ulteriori banche dati disponibili. Inoltre, il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia.

#### Processo amministrativo e deroghe

Il **comma 4** reca **disposizioni in materia di processo amministrativo**, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi 1'art. 125 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

Si specifica espressamente, inoltre, che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della **coerenza della misura adottata** con gli obiettivi previsti al comma 1.

L'art. 125 del codice del processo amministrativo reca **disposizioni** processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

In particolare, si prevede che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tenga conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e che, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuti anche l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure (comma 2).

Inoltre, ai sensi del comma 3, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Resta comunque ferma l'applicazione degli artt. 121 – che prevede l'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni, ad es. omessa pubblicazione del bando o ricorso alla procedura negoziata senza bando o all'affidamento in economia al di fuori dei casi consentiti – e 123 – che disciplina le sanzioni a carico della stazione appaltante nei casi in cui la legge prevede che

il contratto resti efficace nonostante le violazioni – nonché dell'art. 34, comma 3, ai sensi del quale quando l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

Il **comma 5** dispone, infine, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in **deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

#### Affidamenti contrattuali del Ministero dell'interno

**Durante l'esame alla Camera** è stato aggiunto il **comma** 5-bis, il quale dispone che le previsioni in materia di affidamenti, previste ai commi da 2 a 5, siano applicate anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito della realizzazione degli interventi di propria competenza, necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi alla presidenza italiana del G7.

### Articolo 2 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 2, modificato dalla Camera, autorizza per l'anno 2024 la spesa di 18.050.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario straordinario, provvedendo alla copertura di tali oneri.

L'articolo 2, modificato dalla Camera, autorizza per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 la spesa di 18.050.000 per l'anno 2024. Nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che di tale ammontare, 50.000 euro sono per il compenso del Commissario straordinario e 18.000.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede:

- a) quanto a **5.350.000 euro**, mediante corrispondente riduzione della dotazione del **Fondo** per far fronte ad **esigenze indifferibili** in corso di gestione (art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014);
- b) quanto a **2.200.000 euro**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) quanto a **10.500.000 euro**, per gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 397 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS spa.

In merito alla quantificazione degli oneri, la Relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1658 sottolinea che, in relazione agli interventi infrastrutturali e manutentivi della rete stradale finalizzati ad assicurare la sicurezza e la mobilità correlati con il vertice di Capi di Stato e di Governo programmato per i giorni dal 13 al 15 giugno 2024, è stata individuata la necessità di procedere alla **messa in sicurezza di complessivi km 147,570** su varie arterie suddivisi in km 36,7 di strade comunali, km 26 di strade provinciali e km 84,87 di strade statali. La **stima del fabbisogno** per tali intervenenti è di

**16 milioni di euro**. Inoltre, per le medesime finalità è stata, altresì, riscontrata la necessità di procedere alla **realizzazione di elisuperfici**, per un costo stimato in circa **2 milioni** di euro. Il compenso del Commissario non può superare 50.000 euro, ai sensi dell'art. 1.

Si ricorda che il comma 397 della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro (di cui 100 milioni per il 2024) per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025. Si ricorda che il contratto di Programma è lo strumento che assegna risorse pubbliche ad ANAS per la realizzazione degli interventi infrastrutturali. La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha rifinanziato il contratto di programma ANAS in Sezione II con ulteriori 2,25 miliardi (di cui 150 milioni per il 2024). Da ultimo la legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 292) ha rifinanziato per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028 l'autorizzazione di spesa, per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS S.p.a.

### Articolo 3 (Entrata in vigore)

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilendo che la stessa avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2024 e pertanto è entrato in vigore il 20 gennaio.